

## **SCHEDA TECNICA**

**LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2003, N. 26**

### **“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE”**

La legge in esame rappresenta il tentativo di ricomporre in un quadro unitario ed omogeneo la disciplina delle funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Per assicurare un'efficace gestione dei rischi, un elevato livello di sicurezza alla popolazione, e un'adeguata tutela dell'ambiente, in ottemperanza a quanto prescritto dalla direttiva 96/82/CE e dal d.lgs.334/1999 che vi ha dato attuazione, la presente legge disciplina le diverse modalità di coordinamento dei soggetti coinvolti nell'istruttoria tecnica.

In ragione degli obbiettivi che si propone, la legge al vaglio:

- stabilisce che spettino alla Regione le funzioni di coordinamento e di indirizzo in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose. In particolare alla Giunta regionale spetta emanare direttive alle Province, sentita la Commissione consiliare competente e in conformità con le norme tecniche statali; mentre all'Amministrazione regionale compete il coordinamento delle informazioni necessarie all'applicazione della legge in questione;
- individua nelle Province i soggetti istituzionali cui devolvere le funzioni amministrative in materia secondo quanto prescritto dall'art. 72 del d.lgs. 112/98. Nell'esercitare le relative funzioni le Province devono attenersi a quanto sancito dalle disposizioni vigenti, dalle direttive e dalle indicazioni tecniche e procedurali fornite dalla Regione.

Il Capo II della legge contiene norme sul procedimento amministrativo. La Provincia, nell'espletare la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 21 della legge 334 del 1999, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi composto: 1) dal Direttore generale dell'ARPA (o suo delegato), che presiede l'organo; 2) dall'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco (o suo delegato); 3) da un esperto dell'ARPA; 4) da un esperto in pianificazione territoriale ed urbanistica designato dalla Direzione generale della Regione; 5) da un esperto del Dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS).

Il Comitato ha altresì composizione integrata in quanto vi fanno parte un rappresentante del Comune, uno della Provincia, uno dell'ARPA, uno dell'Azienda Usl territorialmente competente, e il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco (o suo delegato).

La Provincia, ricevuto il parere del Comitato e svolte le indagini e le valutazioni di competenza, emana l'atto conclusivo dell'istruttoria del rapporto di sicurezza e rilascia il nulla-osta di fattibilità e ogni altro provvedimento che ritiene necessario.

Al gestore degli stabilimenti spetta predisporre: a) una scheda tecnica in cui sono segnalati i pericoli e valutate le probabilità e gravità. Tale documento dovrà essere inviato alla Provincia; b) un Piano di emergenza interno (PEI), il quale a sua volta dovrà pervenire alla Provincia che, sentita l'ARPA e l'Azienda sanitaria locale competente territorialmente, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, stabilirà piani d'emergenza esterni per gli stabilimenti.

Le Province e i Comuni interessati dalla presenza o dalla vicinanza di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti dovranno adeguare i Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e i piani urbanistici generali, in modo che siano individuate le aree di danno degli stabilimenti a rischio. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio sono soggetti a vincoli di destinazione.

La Regione, inoltre, al fine di garantire un efficace sistema informativo e la massima trasparenza, ha istituito il Catasto regionale per gli stabilimenti a rischio, con sede presso l'ARPA, consultabile dai cittadini e accessibile agli Enti locali.

Le misure di controllo prevedono che la Provincia, d'intesa con l'ARPA, annualmente svolga verifiche ispettive delle aziende esposte a pericolo. In caso di esito negativo dei controlli, la Provincia prescrive gli adempimenti necessari e i tempi di adeguamento che, se non rispettati, comporteranno la sospensione dell'attività.

Spetta sempre alla Provincia irrogare le sanzioni amministrative.

La presente legge interviene, infine, integrando la legge regionale n. 20 del 2000 con l'aggiunta dopo l'articolo A-3 dell'allegato "Contenuti della pianificazione" dell'articolo A-3-bis, il quale dà una definizione di "stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e di "area di danno" e prevede, fra l'altro, la necessaria collaborazione, nell'individuazione delle zone a rischio, delle Province limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti pericolosi e prescrive che il PTCP individui i Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Con la presente legge viene abrogata la legge regionale 30 maggio 1991, n. 13 (Disciplina delle competenze della Regione Emilia-Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n. 175 del 17 maggio 1988).